

CCNL 18 GIUGNO 2008

Contratto collettivo nazionale di lavoro per  
i dipendenti delle imprese edili e affini  
18 giugno 2008

---

## ALLEGATI

- A - Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai
- B - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
- C - Regolamento dell'anzianità professionale edile
- D - Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
- E - Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
- F - Accordo ai sensi dell'art. 25, comma II, L. n. 223/91
- G - Accordo nazionale 31 maggio 2005 (Apprendistato)
- H - Accordo attuativo sulla previdenza complementare
- I - Accordo nazionale 10 settembre 2003 (Lavoro temporaneo e previdenza complementare)
  
- L - Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore
- M - Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e accordo nazionale 19 maggio 2000
- N - Statuto della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) (Accordo nazionale 10 novembre 2004)
- O - Statuto tipo delle Casse Edili (Accordo nazionale 19 settembre 2002)
- P - Protocollo sugli organismi bilaterali (20 maggio 2004)
- Q - Protocollo di intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore (29 gennaio 2000)
- R - Regolamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT)
- S - Statuto tipo del CPT (Accordo nazionale 20 giugno 1996)
- T - Protocollo di intesa sulla pianificazione delle linee politiche del sistema formativo edile
  
- U - Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
- V - Accordo nazionale 25 luglio 1996 per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
- W - Statuto del Formedil (Accordo nazionale 9 maggio 2007)
- X - Statuto della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT) (Accordo nazionale 9 maggio 2007)
- Y - Protocollo sugli organismi bilaterali (18 giugno 2008)
- Z - Protocollo sul costo del lavoro (18 giugno 2008)

### Altri allegati:

- Accordo nazionale 3 ottobre 2001 (Mut)
- Accordo nazionale 3 ottobre 2001 (Fondo Prevedi)
- Accordo nazionale 2 ottobre 2002 (Fondo Prevedi)
- Accordi nazionali 15 gennaio 2003 (Fondo Prevedi)
- Accordo nazionale 10 settembre 2003 (Fondo Prevedi)
- Accordi nazionali 24 novembre 2004 (Casse Edili - Fondo Prevedi)
- Accordo nazionale 21 luglio 2004 (Fondo Prevedi)
- Accordo nazionale 2 marzo 2005 (Fondo Prevedi)
- Accordo nazionale 31 maggio 2005 (Organismi paritetici)
- Accordo nazionale 4 dicembre 2008 (CIGO apprendisti)
- Accordo nazionale 14 dicembre 2000 (Retribuzioni convenzionali)
- Accordo nazionale 23 dicembre 2008 (Retribuzioni convenzionali)

## ALLEGATI

### ALLEGATO A

#### VALORI MENSILI DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI OPERAI

Operai di produzione	1/06/2008	1/01/2009
Operaio di quarto livello	960,80	993,11
Operaio specializzato	892,16	922,16
Operaio qualificato	802,95	829,95
Operaio comune	686,28	709,36

La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile.

La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di legge e di contratto.

#### TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA DEGLI OPERAI

a) Operai di produzione	1-06-2008	1-01-2009
Operaio di quarto livello	5,55	5,74
Operaio specializzato	5,16	5,33
Operaio qualificato	4,64	4,80
Operaio comune	3,97	4,10
2. Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)	3,57	3,69
3. Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6)	3,17	3,28

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA  
APPRENDISTI OPERAI

LIVELLO FINALE	1-06-2008	1-01-2009
4° livello	5,16	5,33
4° livello primo inserimento	4,64 (prima metà periodo di apprendistato) 5,16 (seconda metà periodo di apprendistato)	4,80 (prima metà periodo di apprendistato) 5,33 (seconda metà periodo di apprendistato)
3° livello	4,64	4,80
3° livello primo inserimento	3,97 (prima metà periodo di apprendistato) 4,64 (seconda metà periodo di apprendistato)	4,10 (prima metà periodo di apprendistato) 4,80 (seconda metà periodo di apprendistato)
2° livello	3,97	4,10
2° livello primo inserimento	3,97	4,10

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA  
APPRENDISTI OPERAI  
ai sensi della legge n. 25/1955

	1-06-2008	1-01-2009
Primo semestre	2,78	2,88
Secondo semestre	3,02	3,12
Terzo semestre	3,25	3,36
Quarto semestre	3,48	3,60
Quinto semestre	3,71	3,84
Sesto semestre	3,95	4,08

## MINIMI DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI

	1-06-2008	1-01-2009
1 <sup>a</sup> Categoria super	1.372,56	1.418,71
1 <sup>a</sup> Categoria	1.235,29	1.276,83
2 <sup>a</sup> Categoria	1.029,40	1.064,02
Impiegato di quarto livello	960,80	993,11
3 <sup>a</sup> Categoria	892,16	922,16
4 <sup>a</sup> Categoria	802,95	829,95
4 <sup>a</sup> Categoria 1 <sup>o</sup> impiego	686,28	709,36

MINIMI DI STIPENDIO MENSILE  
APPRENDISTI IMPIEGATI

LIVELLO FINALE	1-06-2008	1-01-2009
5 <sup>o</sup> livello	960,80	993,11
5 <sup>o</sup> livello primo impiego	892,16 (prima metà periodo di apprendistato) 960,80 (seconda metà periodo di apprendistato)	922,16 (prima metà periodo di apprendistato) 993,11 (seconda metà periodo di apprendistato)
4 <sup>o</sup> livello	892,16	922,16
4 <sup>o</sup> livello primo impiego	802,95 (prima metà periodo di apprendistato) 892,16 (seconda metà periodo di apprendistato)	829,95 (prima metà periodo di apprendistato) 922,16 (seconda metà periodo di apprendistato)
3 <sup>o</sup> livello	802,95	829,95
3 <sup>o</sup> livello primo impiego	686,28 (prima metà periodo di apprendistato) 802,95 (seconda metà periodo di apprendistato)	709,36 (prima metà periodo di apprendistato) 829,95 (seconda metà periodo di apprendistato)
2 <sup>o</sup> livello	686,28	709,36
2 <sup>o</sup> livello primo impiego	686,28	709,36

MINIMI DI STIPENDIO MENSILE  
APPRENDISTI IMPIEGATI  
ai sensi della legge n. 25/1955

	1-06-2008	1-01-2009
Primo semestre	535,30	553,30
Secondo semestre	579,90	599,40
Terzo semestre	624,51	645,51
Quarto semestre	669,12	691,62
Quinto semestre	713,73	737,73
Sesto semestre	758,34	783,84

## REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

§ 1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.

§ 2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6.

Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

§ 3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio	Importo orario			
	Operaio 4° livello	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune
Maggio 2008				
1a e 2a erogazione	0,1511	0,1404	0,1263	0,1080
3a e 4a “	0,3024	0,2809	0,2528	0,2160
5a e 6a “	0,4535	0,4212	0,3791	0,3240
7a e 8a “	0,6049	0,5617	0,5053	0,4321
9a e succ. “	0,7561	0,7020	0,6320	0,5400

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

§ 4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 18 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

§ 5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

- a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio, nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;
- b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".

§ 6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps;
- assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.

La Cassa Edile registra altresì:

- 1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
- 2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.



L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

§ 7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

§ 8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

§ 9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

§ 10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

**ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE E GRATIFICA  
NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI  
A CARICO DEL LAVORATORE**

A norma del terzo comma dell'art. 18 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 18 del c.c.n.l.. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.

Giornate di carenza INPS e INAIL	18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi	18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,4%
Dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi	4,6%

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 18. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

Giornate di carenza INPS e INAIL	14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi	14,2%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	5,7%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	3,6%

3) Retribuzione diretta netta

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).

#### 4) Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'undicesimo comma dell'art. 18 del c.c.n.l..

PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO  
DI MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell'art. 26 e al sesto comma dell'art. 27 i coefficienti seguenti.

Malattia:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,500;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,000;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;
- e) dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500.

Infortunio e malattia professionale:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045.

Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato al secondo comma, è restituito o conguagliato all'impresa per intero.

La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.

Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.

2. La normativa contenuta nell'allegato N al c.c.n.l. 5 luglio 1995 cessa di avere efficacia alla data del 30 settembre 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA II, L. N. 223/91

Addì, 5 luglio 1995, in Roma

tra

l'ANCE, l'Associazione sindacale INTERSIND (1)

e

la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL

considerato quanto disposto nell'art. 25, comma 2, della legge n. 223/91, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l'individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo

concordano sull'opportunità che l'individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della legge n. 223/91,

si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all'art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello quarto in poi per gli impiegati e dal livello terzo in poi per gli operai.

Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.

---

(1) L'Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31.12.1997

ACCORDO NAZIONALE 31 MAGGIO 2005

Addì 31 maggio 2005, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fen.e.al.-U.I.L., la Fi.i.c.a.-C.I.S.L. e la Fi.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

si conviene quanto segue:

ai fini dell'entrata in vigore dal 1° giugno 2005 della normativa contrattuale sull'apprendistato, introdotta con l'accordo 20 maggio 2004, le parti concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili a suo tempo predisposti per il settore delle costruzioni presso l'ISFOL per la sperimentazione della normativa sull'apprendistato medesimo di cui alla legge n. 196/97.

Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

## ACCORDO ATTUATIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In data 29 gennaio 2000

ANCE

tra

FENEAL – UIL

e

FILCA – CISL

FILLEA - CGIL

quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive  
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

### 1. Costituzione

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

### 2. Destinatari

Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti

- a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
- b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
- c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19 del presente accordo.

### 3. Soci

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.

### 4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

### 5. Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i c.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.

### 6. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

### 7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

### 8. Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.



Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### 9. Comitato Paritetico delle Parti

Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo,
- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
- modifiche statutarie.

Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

#### 10. Adesione

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

#### 11. Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

## 12. Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

## 13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

#### 14. Trasferimenti e riscatti

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.

#### 15. Gestione del patrimonio

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

#### 16. Conflitti di interesse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

#### 17. Regime delle spese

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di euro..... per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a euro .....

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo .....% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

#### 18. Periodo transitorio

Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il ..... lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

#### 19. Ulteriori destinatari

Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.

#### 20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.

ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003

Addì 10 settembre 2003, in Roma

tra

ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

la Fen.e.al.-U.I.L., la Fi.i.c.a.-C.I.S.L. e la Fi.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

si conviene quanto segue.

### Lavoro temporaneo

#### 1. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- a. Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini e dal successivo accordo 29 gennaio 2002 e dall'art. 94 del vigente c.c.n.l. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e dal successivo accordo 24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza.

Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.

Pertanto il contributo versato alle Casse Edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole Edili.

- b. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico

territoriale di settore (scuola edile e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.

- c. La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.
- d. Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo formativo di cui alla legge n. 196/97 e s.m., nonché a quanto previsto dall'art. 88 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 83 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.
- e. Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 41 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.

## 2. CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO

Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.

- a. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
- b. Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.
- c. La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
- d. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
- e. La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- f. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

- g. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- h. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.

## Previdenza complementare

- a. Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare – Prevedi – le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all'1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.

- b. La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.  
L'eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile.
- c. L'obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall'accordo locale.
- d. Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l'ape straordinaria.
- e. Resta confermato che le riserve dell'ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell'onere di cui sopra e alle gestioni delle Casse Edili, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.
- f. Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lettera b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI  
PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE

Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CNCE, Formedil e CNCPT – posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nelle seguenti misure:

- CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del ccnl;
- Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del ccnl;
- CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del ccnl.

Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005, direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.

I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.



PROTOCOLLO DI INTESA 18 DICEMBRE 1998  
E ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000

PROTOCOLLO DI INTESA 18 DICEMBRE 1998

Addì 18 dicembre 1998, in Roma

tra

l'ANCE  
l'ANAEP-CONFARTIGIANATO  
l'ANSE-CNA  
la FIAE-CASA  
la CLAAI

e

la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

visto il C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l'ANCE, la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL, la FILLEA - CGIL che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile

visto il C.C.N.L. 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'edilizia ed affini stipulato tra l'ANAEP - CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI - FNAE - ANSE - CNA, la FIAE - CASA, la C.L.A.A.I. e la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL e la FILLEA - CGIL, che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana

premesso che intendono

- a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali ;
- b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo a carico delle imprese l'uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese ;
- c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle casse Edili ;
- d) realizzare l'amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili ;
  - considerato che il sistema delle Casse Edili industriali ed artigiane e' espressione dell'autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento e' riservata alla contrattazione collettiva;
  - ritenuto che l'autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l'applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);
  - riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;
  - considerata l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili ;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue :

#### ART. 1

Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali

#### ART. 2

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra Ance e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra Ance e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l'attuazione da parte della Cassa Edile avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l'attuazione stessa previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### ART. 3

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile Artigiana, alle Associazioni Artigiane sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

Medesima rappresentanza diretta sarà assicurata alle Associazioni Artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni Nazionali costituiti dall'ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

#### ART. 4

Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31 maggio 1999 le modifiche degli statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni Nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per l'attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

#### ART. 5

Le Associazioni Artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire nuovi Enti bilaterali (Casse Edili Artigiane, Enti Scuola e CPT), a non estendere l'area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni Artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.

#### ART. 6

Nelle realtà territoriali dove è operante una Cassa Edile Artigiana costituita secondo le previsioni del c.c.n.l. di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire modalità e termini per ricondurre ad unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell'ambito di

quanto stabilito al punto 2) dell' allegato uno.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel primo comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall' art. 37 della legge 109/1994 le parti sottoscritte concordano di definire il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità di cui all' allegato due, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

#### ART. 7

Tra le Associazioni sottoscritte sarà costituita una Commissione di nove componenti di cui tre dell' Ance, tre delle Organizzazioni Artigiane sottoscritte e tre delle Federazioni dei lavoratori sottoscritte che esaminerà i problemi derivanti dall' attuazione del presente Protocollo.

All' esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all' art. 4.

Entro il 31 maggio 1999, la Commissione effettuerà inoltre la verifica dello stato di attuazione di quanto convenuto al primo comma dell' art. 6.

#### ART. 8

La materia dell' attribuzione delle quote di adesione contrattuale è regolata con separato accordo tra Ance e Associazioni Artigiane sottoscritte.

#### ART. 9

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L' accordo attuativo sarà stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31 gennaio 1999.

#### ART. 10

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili fra loro.

#### ART. 11

Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data di stipula con validità fino al 31 dicembre 2002.

Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intesa comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

Il Protocollo ha le caratteristiche dell' ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato uno

### MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA UNITARIO E DELLA RAPPRESENTANZA

#### 1) Aree ad unicità di sistema

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili negli Enti Scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali Artigiane sottoscritte, e' attuata con intesa locale, da definirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del presente accordo nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile Artigiana.

Eventuali divergenze saranno portate alla Commissione di cui all' art. 7 del presente accordo che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l'accesso a quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 2 è richiesta una soglia minima dell'imponibile contributivo delle imprese complessivamente aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all'imponibile contributivo complessivo della Cassa Edile, pari all' 8%.

Accertata la condizione di cui al comma precedente, alle Organizzazioni territoriali artigiane aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, sarà attribuito un posto nel Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6 componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14 componenti nella seconda ipotesi.

Analoga rappresentanza sarà attribuita nel Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

La rappresentanza spettante alle Associazioni Artigiane sottoscritte negli organi di gestione degli Enti e delle Commissioni Nazionali e' stabilita in un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun organo.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.

#### DICHIARAZIONE COMUNE

Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.

#### 2) Aree con pluralità di Casse Edili

Nei territori in cui è operante una Cassa Edile Artigiana, costituita secondo le previsioni del c.c.n.l. di riferimento, l'attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sarà realizzata sulla base della seguente procedura :

- a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti ;
- b) tale verifica dovrà essere effettuata con l'assistenza di una Società di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale ;
- c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane.
- d) la procedura suddetta dovrà essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione Nazionale di cui all' art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovrà esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.

L'attuazione del sistema unitario sarà completata entro il 31 dicembre 1999.

Allegato due

#### REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA DELLA RECIPROCIITA'

- 1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal c.c.n.l. 27 ottobre

1995 (di seguito denominate Casse Edili Artigiane).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

- 2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

- 3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile Artigiana cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile Artigiana, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile Artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

- 4) L'operaio ha diritto alla prestazione apes sulla base delle erogazioni per ape ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile Artigiana presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere di rettamente tale quota all'operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell'importo della prestazione apes che deriva dalle erogazioni ape ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all'allegato uno.

- 5) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili Artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.

- 6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

#### NOTA A VERBALE AL PROTOCOLLO DEL 18 DICEMBRE 1998

- 1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti :

le Associazioni territoriali aderenti all'Ance ;

- le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazioni artigiane sottoscritte ;
- i sindacati territoriali FeNEAL - UIL, FILCA CISL, FILLEA - CGIL.

- 2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell'applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.
- 3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all'art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.

### ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000

Addì 19 maggio 2000, in Roma

tra

ANCE,  
ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI,

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18 dicembre 1998;
- considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;
- considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1995;

si conviene quanto segue

#### 1. Previdenza complementare

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo 18 dicembre 1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l'accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.

Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l'accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.

#### 2. Casse Edili

Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18 dicembre 1998 per il sistema unitario di Casse Edili.

A decorrere dal 1° giugno 2000, le Casse Edili daranno applicazione a quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.

Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l'uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.

In riferimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998, la Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31 maggio 2000.

Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18 dicembre 1998.

L'Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30 settembre 2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo 18 dicembre 1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31 dicembre 2000.

A decorrere dal 1° giugno 2000 alle riunioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Entro il 30 settembre 2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.

### 3. Quote di adesione contrattuale

In attuazione dell'art. 8 del Protocollo 18 dicembre 1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell'attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all'Allegato 1 del Protocollo medesimo.

Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.

Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.

Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di previdenza complementare.

Letto, confermato e sottoscritto

## STATUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Addì , 10 novembre 2004

L'Ance e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil convengono quanto segue:

## ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE, Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPa-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, di seguito definita CNCE, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse edili.

La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.

E' vietato alla CNCE di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

## ART. 2 - SCOPI STATUTARI

La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPa-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 dell'accordo 18 dicembre 1998.

In particolare tali compiti riguardano:

- a. il funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni di cui all'art. 3;
- b. la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili industriali e delle Casse Edili artigiane (successivamente dette CC.EE), sulla base dei bilanci che, redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni nazionali, dovranno essere trasmessi dalle singole Casse entro il 30 giugno di ogni anno;
- c. l'attuazione dello schema unico di regolamento dell'attività delle Casse Edili;
- d. l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
- e. la proposizione alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
- f. la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle CC.EE;
- g. la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle CC.EE;
- h. la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle CC.EE. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle CC.EE;
- i. la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili;



j. la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle CC.EE per fornire indicazioni dirette a:

- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle CC.EE;
  - concentrare la spesa sugli interventi più validi;
  - determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
  - l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la CC.EE, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle CC.EE;
  - l'esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad essa demandate.
- k. verifica di conformità degli Statuti e dei Regolamenti di tutte le CC.EE.

### ART. 3 - OSSERVATORIO

La CNCE sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla relative regolamentazioni attuative siglati dalle organizzazioni di cui all'art. 1.

### ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La CNCE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.

Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall'ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCE.

Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.

Le cariche sono gratuite.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;
- definire il programma annuo di lavoro;
- decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
- deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per le CC.EE;
- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
- provvedere al funzionamento dell'Osservatorio;
- definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
- approvare i bilanci della CNCE;
- segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su

convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di tre quarti dei presenti.

#### ART. 5 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Presidente di:

- a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- b. sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

#### ART. 6 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

#### ART. 7 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni soci e diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:

- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCE;
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole CC.EE e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

#### ART. 8 - SEGRETERIA TECNICA

Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale di una Segreteria tecnica professionalmente qualificata.

La Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici della Commissione possono essere retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

In tal caso il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati -

- dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari;
- è responsabile degli uffici della Commissione da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive

ricevute dagli organi gestionali;

. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione dei verbali.

#### ART. 9 - PERSONALE

L'assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità, sentito il Direttore qualora nominato.

Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali e affini. In trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

#### ART. 10 - ENTRATE

Le entrate della CNCE sono costituite da:

a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dall'Associazioni di cui all'art. 1;

b. interessi attivi sui predetti contributi;

c. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.

#### ART. 11 - BILANCIO

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

#### ART. 12 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della CNCE è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.

In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n°662.

#### ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.

## STATUTO TIPO DELLE CASSE EDILI

ADDÌ 19 SETTEMBRE 2002, IN ROMA

t r a

ANCE,

ANAEPa-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

in attuazione dell' accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso

si conviene

di approvare lo Statuto tipo delle Casse Edili di cui all'allegato 1 punto 1 del citato accordo, il cui testo è allegato al presente accordo.

Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.

Le parti sottoscritte si danno atto che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 9 dell'allegato schema di Statuto tipo delle Casse Edili deve essere interpretato nel senso che il Presidente della Cassa Edile è nominato dall'Associazione territoriale aderente all'Ance nell'ambito dei componenti del Comitato di gestione da essa nominati.

Letto, confermato e sottoscritto

# Statuto tipo Casse Edili

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

##### COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, tra ..... (1) aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di ..... aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile ..... per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

2. La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella/e provincia/e di ..... e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'Associazione .....(1) e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di ..... La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, in/nelle provincia/e di ..... e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

(1) Va citata l'Organizzazione dei datori di lavoro aderente all'ANCE -

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo

comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

4. La Cassa Edile non ha fini di lucro.

5. Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

6. La Cassa Edile ha sede a ...

7. La durata della Cassa è fissata fino al ....

## Articolo 2

### RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di .....

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

## ARTICOLO 3

### COMPITI

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto, a:

- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di ..... ad esse aderenti.

Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al punto 2

dell' articolo 1.

La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale e paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

#### ARTICOLO 4

##### ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

##### FUNZIONI

La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

#### Articolo 5

##### RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.

L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

L'iscrizione dell'impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia.

#### TITOLO II

##### CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

#### Articolo 6

##### CONTRIBUZIONI

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai

contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di ..... ad esse aderenti.

I CONTRIBUTI ALLA CASSA EDILE SONO VERSATI DALLE IMPRESE SULLA BASE DEI VALORI CONVENZIONALI DELLE RETRIBUZIONI STABILITI DALLE PARTI DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ART. 1.

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

## ARTICOLO 7

### Prestazioni di previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della/e provincia/e di ..... aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in



essere nella Cassa Edile.

TITOLO III  
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 8

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono Organi della Cassa Edile:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Presidente di:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

## ARTICOLO 10

### VICE PRESIDENTE

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Vice Presidente:

a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

## ARTICOLO 11

### COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

## ARTICOLO 12

### COMITATO DI GESTIONE

#### A) COMPITI

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'articolo 1.

In particolare il Comitato di Gestione:

- a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
- b) predispone il bilancio consuntivo;
- c) delibera i regolamenti interni della Cassa;
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
- f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
- h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
- i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;
- j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;
- l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

#### B) COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti<sup>(2)</sup> di cui:

- a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;
- b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione.

#### C) DURATA E GRATUITA' DELLA CARICA

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

#### D) CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione e' fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

- (2) Le parti potranno prevedere in sede locale una composizione più allargata e/o maggioranze più qualificate sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale 18 dicembre 1998.

Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

#### E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti <sup>(3)</sup>.

Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1) della lettera B), per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

## ARTICOLO 13

### CONSIGLIO GENERALE

#### A) Compiti

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

#### B) COMPOSIZIONE\_

Il Consiglio Generale e' composto da:

- 12 componenti del Comitato di Gestione <sup>(4)</sup>;
- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell' articolo 1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all' art. 1.

(3) Le parti potranno prevedere in sede locale una composizione più allargata e/o maggioranze più qualificate sulla base di quanto previsto dall' accordo nazionale 18 dicembre 1998.

(4) Oppure diciotto componenti

#### C) Durata e gratuità della carica

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

#### D) Convocazioni

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

## E) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

## ARTICOLO 14

### COLLEGIO SINDACALE

#### A) COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

#### B) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

#### C) Durata

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

#### D) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.

### TITOLO IV PERSONALE - PATRIMONIO – BILANCI

#### ARTICOLO 15

##### DIRETTORE

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;

- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito ;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente ;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

## ARTICOLO 16

### PERSONALE DELLA CASSA

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

## ARTICOLO 17

### PATRIMONIO

Il Patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e preve le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

## ARTICOLO 18

### ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi



scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;

e) le somme che, per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

## ARTICOLO 19

### PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

## ARTICOLO 20

### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio

Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

## TITOLO V

Disposizioni varie

### ARTICOLO 21

#### LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato uno dell'accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 1.

Trascorsi ..... mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di .....

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all' art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di .....

#### ARTICOLO 22

##### MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

#### ARTICOLO 23

##### NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ALLEGATO P

#### PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali da rendere automatica l'adozione di direttive che pervengono

dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.

2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.

Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art.37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.

Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.

3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:

- aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente;
- riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole:
  - a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare la misura massima percentuale dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
  - b) i fondi relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
  - c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore così da riportare l'ammontare del patrimonio netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;
  - d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura percentuale delle aliquote

contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.

Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogano, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.

In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di:

- segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili;
- verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza;
- presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
- presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;
- fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una qualificata Società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall'accordo di rinnovo del c.c.n.l., proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lettere a) e b).

4. La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.

La Cassa Edile è altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell'andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.

5. Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.

A tal fine convergono quanto segue:

- a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare si concorda sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente alla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili – BNCE, i dati richiesti attraverso il tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denuncia approvato dalle parti nazionali con l'accordo del 3 ottobre 2001;

b) a far data dal mese di ottobre 2005 le denunce mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica.

Le Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.

6. Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere informata ad unitarietà ed omogeneità.

Le parti convengono inoltre di dare attuazione alla Convenzione sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.

Le parti convengono altresì di promuovere la sottoscrizione di un protocollo che impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.

Il Durc sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà acquisito per via informatica dalla CNCE il documento che attesti che l'impresa in questione è regolare.

La Cassa Edile è tenuta ad archiviare copia del Durc, con allegato il documento della CNCE, e a tenerlo a disposizione per ogni eventuale controllo.

7. I criteri e le regole individuati per l'individuazione delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.

Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).

Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici.

ALLEGATO Q

## PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE

Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi :

0. allargamento dell'ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti ;
1. sistema premiale a favore di chi e' iscritto e versa agli Organismi paritetici;
2. attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilità degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.

Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per potenziare l'efficacia dei servizi resi al settore.

Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.

Pertanto a questi fini:

- gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;
- gli Enti medesimi debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni;
- deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall'impresa.

Le parti medesime si danno atto che:

- gli Enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
- gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;
- i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell'attività degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.

Il sistema degli Organismi paritetici nazionali e' articolato su:

- Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- Formedil nazionale e relative articolazioni;
- Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:

- a) estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;
- b) coordinamento e verifica dell'attività degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
- c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;
- d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;

- e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
- f) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.

In particolare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili è demandato di provvedere:

- alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l'ambito di diffusione delle Casse Edili;
- alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l'obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell'accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;
- alla predisposizione di uno studio per l'informatizzazione delle Casse Edili;
- alla predisposizione di uno studio volto all'armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.

L'assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.

(omissis... Parte sostituita dall'allegato L)

Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi di attività degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.

Al fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli Organismi nazionali ed a quelli territoriali, per la materia di rispettiva competenza.

Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte

- pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;
- approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- individuare entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;
- realizzare l'uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l'adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;
- consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;
- pervenire all'armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;
- concordare lo Statuto della CNCPT.

\* \* \* \*

Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.

Per il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l'apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.



Le parti confermano l'esigenza strategica del rafforzamento sull'intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.

Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.

Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.

La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.

Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di settore, l'opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.

\* \* \* \*

Le parti si danno atto che ai fini dell'individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:

- della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell'offerta formativa rispetto al territorio;
- della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l'accREDITamento degli enti di formazione;
- dell'obbligo formativo fino a 18 anni e dell'elevazione dell'obbligo scolastico;
- della riforma della scuola superiore concepita nell'ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;
- dell'attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;
- della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;
- della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;
- delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;
- della valorizzazione dell'apprendistato e del ruolo dello stesso nell'ambito dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.

Al tal fine nell'intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:

- qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un'immagine esterna che sia omogenea e peculiare;
- potenziare l'assetto regionale del Formedil per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l'apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;
- realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all'impiego e Scuole Edili per meglio contribuire all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;
- dare un maggiore impulso all'istituto dell'apprendistato per i giovani anche diplomati:
  - a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;
  - b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall'apprendista nel passaggio da una impresa all'altra;
  - c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l'assegnazione delle relative risorse;
- perseguire infine l'obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l'apprendistato;
- in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:
  - l'istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l'attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;
- riconoscere nel quadro della riforma dell'obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico;
- prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;
- elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.

\* \* \*

Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:

- procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;
- disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.

Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dell'accordo nazionale 11 giugno 1997, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.

Restano fermi gli accordi locali che eliminano le situazioni di incompatibilità.

\* \* \*

Le parti confermano quanto regolamentato con l'accordo nazionale 18 dicembre 1998.

ALLEGATO R

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE

## E L'AMBIENTE DI LAVORO

1. Il sistema nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è costituito dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni e dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Alla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro sono affidate funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati paritetici territoriali.

Le deliberazioni adottate dalla suddetta Commissione in attuazione di norme obbligatorie di legge e di contratto sono vincolanti per i Comitati paritetici territoriali.

Le parti si riservano di decidere in ordine alla struttura operativa, in relazione ai progetti che verranno presentati dalla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

2. La Commissione promuove e coordina l'attività dei Comitati paritetici territoriali mediante:

- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.

3. La Commissione è costituita da 12 componenti, di cui 6 designati dall'ANCE e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.

Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'ANCE medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.

I membri della Commissione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante.

4. La Segreteria è assicurata congiuntamente dall'ANCE e dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.

STATUTO TIPO DEL C.P.T.

Addì 20 giugno 1996, in Roma

tra

l'ANCE, l'Associazione Sindacale INTERSIND

e

la Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la F.I.L.C.A.- C.I.S.L., la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.;

in attuazione di quanto previsto dall'allegato quindici dell'accordo 5 luglio 1995 per il rinnovo del c.c.n.l.;

si conviene quanto segue

- 1) È approvato l'allegato schema unico di Statuto dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- 2) le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte debbono, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, adottare lo schema di Statuto allegato.

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della provincia di...

L'Ente CPT non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE, INTERSIND e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra l'Associazione costruttori di..... e la FENEAL-UIL, LA FILCA-CISL e LA FILLEA-CGIL della provincia di.....

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 2 - Partecipazione al sistema di sicurezza edile

L'Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3 - Scopi statutari

L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

Art. 4 - Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente:

a) si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
  - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
  - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;
- c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- e) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
- f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626/94;
  - svolge, di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
  - provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco", dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
  - certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

#### Art. 5 - Sede e durata

L'Ente ha sede in .....

Via.....

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

#### Art. 6 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente.

#### Art. 7 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di ..... membri designati pariteticamente:

1) n. ... dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 1;

2) n. ... dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Uno dei componenti di parte imprenditoriale, potrà essere designato dall'Associazione sindacale Intersind (1), di intesa con l'Associazione territoriale aderente all'ANCE.

---

(1) L'Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31.12.1997

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica ..... e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### Art. 8 - Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione costruttori edili o dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all'art. 6, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art. 12;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 7 per il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 9 - Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni..... e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno..... giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) definire e deliberare i programmi di attività;
- b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
- d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
- f) nominare il Segretario di cui al successivo art. 12, su proposta del Comitato di Presidenza;
- g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificare la nomina;
- h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

#### Art. 10 - Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti (1).

Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.

#### Art. 11 - Bilanci dell'Ente

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazioni della attività.

Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

---

(1) Le parti potranno prevedere in sede locale maggioranze più qualificate.

#### Art. 12 - Il Segretario

Le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

#### Art. 13 – Entrate

Le entrate del Comitato sono costituite da: .....

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di..... ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

#### Art. 14 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

#### Art. 15 – Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all'art. 1 che decidono in via definitiva.

#### Art. 16 – Intervento sui luoghi di lavoro

Per l'attività di cui alla lettera e) dell'art. 4, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
- b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro;
- c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario.

Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Segretario.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.



#### Art. 17 – Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 4), lettera e) ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

#### Art. 18 – Collegio dei Sindaci Revisori

##### a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di .....; uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati, oppure nell'Albo dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei revisori contabili.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o nel Registro dei revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

##### b) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

##### c) Durata

I Sindaci durano in carica un ..... e possono essere riconfermati.

##### d) Attribuzioni

I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

#### Art. 19 – Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20 – Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali,

sentito il parere della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso/i ..... mese/mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

#### Art. 21 – Modifiche dello Statuto dell'Ente

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

## PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE

Le parti confermano la necessità di dotare il sistema paritetico della formazione professionale di linee politiche strategiche con le quali indirizzare l'offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil, Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento, promozione e verifica a livello nazionale dell'attuazione delle medesime nella dimensione locale.

Il Formedil rappresenta altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.

Al fine di rendere organico il sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al Formedil Nazionale di predisporre un modello unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti delle Scuole edili territoriali.

Le parti convengono che le modalità operative per l'attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite in modo uniforme dal Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole edili.

### Occupabilità

Gli assi portanti del piano sono: occupabilità, qualità adattabilità.

Le parti intendono per occupabilità la possibilità di inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in quanto in possesso di competenze riconoscibili e compatibili con l'offerta di lavoro; per qualità la condizione attraverso la quale si acquisiscono le competenze; l'adattabilità o flessibilità la capacità di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal mercato.

Tali condizioni sono perseguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra scuola – formazione e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla costruzione di uno specifico progetto professionale.

Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale di formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.

### Istruzione e formazione professionale

Le parti concordano che il sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo all'interno del riassetto istituzionale dell'istruzione – formazione.

L'obiettivo a breve termine è di candidare il sistema delle Scuole edili a progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il rilascio della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:

- definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e formazione professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione con gli enti scuola territoriali;
- promuova un protocollo concordato con il Ministero della Istruzione Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le Regioni, e siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea

- promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle attività degli enti scuola territoriali.

#### Formazione professionalizzante integrativa

Le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all'interno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire attraverso:

- attività di riorientamento alla formazione professionale nei casi di dispersione scolastica
- attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola secondaria superiore
- attività formative professionalizzanti e stages per studenti anche universitari di ingegneria e architettura
- partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione di corsi di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per figure professionali attinenti il settore

A tal fine le parti convengono di stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo di attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico offre all'Istruzione Tecnica e all'Università. Tale protocollo nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi locali promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.

#### Formazione per l'apprendistato

Per l'applicazione dei tre tipi di apprendistato :diritto obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione , le parti ritengono di costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell'apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e l'aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati, alle tipologie, ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.

Spetta al Formedil di riadattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare alle scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese.

#### Formazione per l'inserimento degli adulti

- Disoccupati e cassaintegrati (mobilità)

Le parti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività di tali lavoratori.

- Extracomunitari

Le parti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l'integrazione sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n. 30 luglio 2002 n. 189).

A tal fine le parti concordano di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione con i locali servizi per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso le Scuole edili territoriali uno sportello informativo come stabilito all'art. 114 del presente Ccnl.

## Formazione continua

La formazione continua deve mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del settore attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che il lavoratore può frequentare su richiesta dell'impresa o direttamente.

Le scuole edili possono inoltre dare attuazione ad attività formative per singola impresa o più imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali elaborati al medesimo fine.

La formazione a catalogo per un percorso professionale

La formazione per un percorso professionale deve riguardare:

- le conoscenze di base utili alla costruzione delle competenze professionali;
- le competenze professionali relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive;
- le capacità di esecuzione pratica (muratura e carpenteria);
- gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere;
- specifici mestieri in ambito edile;
- la sicurezza;
- attività formative per ruoli direttivi di cantiere;
- attività formative idonee per l'acquisizione di crediti utilizzabili per l'ammissione ai corsi IFTS.

## PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.

Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo :

- 1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell'edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
- 2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane .
- 3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall' art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.
- 4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.
- 5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.
- 6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall' art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.
- 7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull'opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.

ACCORDO NAZIONALE PER LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA  
DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI MEDIANTE DELEGHE

Addì 25 luglio 1996, in Roma

tra

l'ANCE, l'Associazione Sindacale INTERSIND (1)  
e

la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, il quale stabilisce che le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni sottoscritte possono prevedere la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili;

in attuazione della disposizione contenuta nel citato articolo, si conviene che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, ove adottino tale sistema, concorderanno le modalità di attuazione del sistema medesimo in conformità a quanto segue.

1. La Cassa Edile opera la trattenuta previo il rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.

Il modulo di delega è predisposto dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori in conformità alla presente disciplina ed allegato alla Convenzione di cui al punto 5.

2. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono se l'importo della trattenuta deve essere determinato in cifra fissa oppure commisurato ad una percentuale delle somme accantonate in favore dell'operaio per i titoli predetti.

L'importo in cifra o la percentuale debbono essere uniformi per l'intera circoscrizione territoriale.

3. La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio medesimo alla Cassa Edile.

4. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono le ulteriori modalità necessarie, in particolare per quanto concerne la periodicità della trattenuta, la comunicazione all'operaio delle trattenute di volta in volta effettuate ed il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori degli importi di loro spettanza.

5. Per l'affidamento del servizio alla Cassa Edile è stipulata apposita Convenzione tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Cassa Edile medesima, in conformità ai criteri sopra indicati.

Con tale Convenzione le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile mallevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

(1) L'Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31.12.1997



STATUTO DEL FORMEDIL

Addì 9 maggio 2007, in Roma

t r a

ANCE,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

in attuazione dell' accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso

si conviene

di approvare lo Statuto del FORMEDIL, il cui testo è allegato al presente accordo.

Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.

Letto, confermato e sottoscritto

Statuto dell' Ente Nazionale per la formazione  
e l' addestramento professionale nell' edilizia

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 Ai sensi dell' art.36 e seguenti del codice civile tra Ance e Sindacati nazionali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL è stato costituito il Formedil Nazionale.

Partecipano a pieno titolo al Formedil nazionale i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEP Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE- CASARTIGIANI, CLAAI.

IL Formedil nazionale è l' organismo paritetico nazionale, per l' indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei Formedil scuole edili

Art. 2 Il Formedil non ha scopi di lucro e ha la sede legale in Roma.

E' vietato al Formedil di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Il Formedil nazionale per lo svolgimento funzionale delle sue attività e del suo ruolo si articola a livello regionale.

Art. 3 Considerata la natura e gli obiettivi dell'Ente, nonché la natura e gli obiettivi delle Organizzazioni costituenti, il Formedil ha durata illimitata e comunque fin quando le Organizzazioni costituenti con apposito atto non ne delibereranno lo scioglimento.

### OBIETTIVI E SCOPO

Art. 4 Obiettivo generale del Formedil è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, e nelle attività funzionali direttamente connesse.

Art. 5 Per il raggiungimento dei suoi scopi il Formedil:

- a) attua le iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva del lavoro;
- b) è momento di promozione, attuazione e di coordinamento delle iniziative realizzate dagli Enti Scuola costituiti a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i profili professionali, i programmi e i sussidi didattici e la localizzazione delle iniziative;
- c) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori e dei quadri tecnici;
- d) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto il Formedil può operare centralmente e perifericamente in raccordo diretto con le Autorità Pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
- e) sovrintende a qualunque livello alle iniziative realizzate con il concorso finanziario di Amministrazione, Enti e Organismi centrali della PPAA. italiana, di Enti e Organismi privati nazionali e/o di Istituzioni internazionali pubbliche o private, provvedendo a tal fine, eventualmente, alla redazione di programmi unitari nazionali ed all'espletamento, in

base alle relative procedure, in nome proprio e per conto degli Enti Scuola, di tutto quanto necessita al buon fine delle diverse iniziative, incluso la riscossione centrale dei finanziamenti e la corrispondente ripartizione tra i diversi Enti Scuola interessati;

- f) promuove e cura i rapporti generali con le diverse istanze centrali della PP.AA. e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie quella della Comunità Economica Europea interessate ai problemi formativi;
- g) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possono comunque interessare la formazione generale e professionale, redige programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni ed incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
- h) è momento di raccordo delle esperienze maturate nelle diverse realtà regionali, alla luce degli elementi forniti dai Formedil Regionali;
- i) promuove in proprio e/o in committenza studi e ricerche volte a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive e organizzative, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.

## FORMEDIL NAZIONALE

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione paritetico, composto da 12 membri designati:

- n. 4 dall'ANCE
- n. 2 dalle Organizzazioni Artigiane
- n. 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL), in misura paritetica fra loro.

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei  dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. Le Associazioni designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei consiglieri da esse nominati.

La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e per conoscenza al membro interessato entro trenta giorni dalla nomina.

I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dall'incarico in seguito a tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

La carica di Consigliere, di Presidente e Vice Presidente è prestata a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.

Art. 7 Uno dei membri nominato dall'Ance assumerà le funzioni di Presidente, su designazione dell'Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali di cui all'art.1. Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salvo quanto disposto dall'art.6.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezione di sorta e particolarmente sono al medesimo riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sindacali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate alle Associazioni costituenti.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di fare qualsiasi operazione presso le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato.

Art.10 Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni di cui all'art.1 diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente il Formedil di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Comitato di Presidenza congiuntamente di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Sempre congiuntamente il Comitato di Presidenza predispone la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell'Ente.

Qualsiasi atto concernente l'attività economica, finanziaria e amministrativa (prelievo, erogazione e movimento dei fondi) deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di impedimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale industriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.

In caso di impedimento del Vicepresidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, l'altro consigliere espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vicepresidente.

## FORMEDIL REGIONALI

Art.11 Sono le articolazioni del Formedil nazionale. Sono istituiti secondo lo Statuto tipo predisposto dal Formedil. Qualunque modifica allo Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle parti che hanno costituito il Formedil Regionale sentito il Consiglio di Amministrazione del Formedil Nazionale (art.19 dello Statuto del Formedil nazionale). Il Formedil nazionale segnala alle parti sociali nazionali gli eventuali scostamenti dallo Statuto tipo.

Il Consiglio di Amministrazione del Formedil nazionale approva il Regolamento dei Formedil regionali.

## LE ENTRATE DEL FORMEDIL NAZIONALE

Art 12 Le entrate dell' Ente sono costituite da:

- contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all' art.1 ;
- interessi attivi sui predetti contributi.

Dette entrate fanno parte del fondo comune. Alle spese inerenti al funzionamento e alle attività funzionali dell' Ente si fa fronte con le disponibilità del fondo comune;

- eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, inerenti l' attività oggetto dello scopo sociale del Formedil;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell' Ente.

Art.13 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre-settembre scaduto l' anno precedente e il piano revisionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all' art.1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14 Per l' espletamento delle attribuzioni previste dalla legge è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 Il Collegio è composto di tre componenti di cui uno nominato dall' ANCE ed uno congiuntamente dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili, entrambi iscritti all' albo dei Revisori dei Conti. Il terzo componente, che assume la carica di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio. I supplenti vengono nominati uno dall' ANCE e uno congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere confermati. Le Associazioni designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei sindaci da esse nominati.

La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Collegio Sindacale deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e per conoscenza al membro interessato.

Art. 16 Regolamento interno. Per le diverse questioni funzionali relative allo svolgimento della vita interna dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione del Formedil nazionale si dota di un apposito regolamento interno che dovrà essere deliberato dal medesimo Consiglio.

Art. 17 La messa in liquidazione del Formedil è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione del Formedil, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 18 Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contemplate nel Codice Civile o alle leggi in materia.

STATUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LA PREVENZIONE  
INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO (CNCPT)

Addì 9 maggio 2007, in Roma

t r a

ANCE,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

in attuazione dell' accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso

si conviene

di approvare lo Statuto della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT), il cui testo è allegato al presente accordo.

Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.

Letto, confermato e sottoscritto

STATUTO COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,  
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi dell' art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE e Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPACONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.



La Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di seguito definita CNCPT, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei CPT, nonché per la interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e igiene di lavoro nel settore delle costruzioni.

La CNCPT non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.

E' vietato alla CNCPT di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

#### ART. 2 - SCOPI STATUTARI

La CNCPT svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art.2 dell'accordo 18 dicembre 1998.

In particolare tali compiti riguardano:

- a) l'attuazione delle iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva della sicurezza ed igiene del lavoro;
- b) la promozione dell'estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli organismi paritetici territoriali (CPT), mediante il superamento delle eventuali difficoltà presenti a livello locale;
- c) il coordinamento e la verifica dell'attività dei CPT, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
- d) la promozione, l'attuazione ed il coordinamento delle iniziative realizzate dagli Organismi paritetici territoriali (CPT) costituiti a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i programmi e i sussidi didattici e la localizzazione delle iniziative;
- e) la promozione e la cura dei rapporti generali con le diverse istanze centrali della Pubblica Amministrazione e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie quella della Comunità Europea interessate ai problemi di sicurezza ed igiene del lavoro nel settore delle costruzioni;
- f) la promozione in proprio e/o in committenza di studi e ricerche sui temi della salute e delle strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato della conoscenza in riferimento

anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche;

- g) la raccolta e la elaborazione dei dati, delle notizie in materia di rischi e danni alla salute, la redazione di programmi per la realizzazione di azioni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, la redazione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, la promozione di convegni ed incontri per lo studio e la diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori del settore;
- h) le azioni volte a favorire una più stretta collaborazione e coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e il Formedil finalizzate ad agire come sistema.

### ART. 3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La CNCPT è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.

Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall'ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance, sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCPT.

Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.

Le cariche sono gratuite.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCPT;
- definire il programma annuo di lavoro;
- decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
- deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per i CPT;
- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;

- definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
- approvare i bilanci della CNCPT;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni nazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le decisioni sono prese con la maggioranza di tre quarti dei presenti.

#### ART. 4- PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 3.

Spetta al Presidente di:

- a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- b. sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

#### ART. 5 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 3.

Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

#### ART. 6 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:

- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCPT;
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- decidere l'invio delle comunicazioni ai singoli CPT e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCPT deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

#### ART. 7 – PERSONALE

L'assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.

## ART.8 – ENTRATE

Le entrate della CNCPT sono costituite da:

- a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
- b. interessi attivi sui predetti contributi;
- c. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.

## ART. 9 – BILANCIO

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

## ART. 10 – LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della CNCPT è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.

In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCPT, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n°662.

## ART. 11 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.

## PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI

Le parti sociali dell'edilizia, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore alla quale si è assistito negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.

Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.

Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.

Il sovrapporsi, a volte, del simultaneo effetto dei fenomeni appena descritti può comportare un forte irrigidimento del settore con potenziali ripercussioni sugli indici di produttività del medesimo e dell'intero mercato nazionale.

In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e alla imposizione sul mercato del settore medesimo.

Non bisogna comunque dimenticare l'importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al Durc, di indici di congruità, grazie all'Avviso Comune da ultimo siglato nel maggio 2007, nonché in tema di sviluppo degli organismi paritetici (Formedil-Scuole Edili – CNCPT - Casse Edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.

E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli organi di Governo, quali l'obbligo della comunicazione di assunzione da assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.

Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.

È necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.

## FORMAZIONE

Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all'indomani della sottoscrizione del precedente contratto collettivo del maggio 2004, e nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano nel riconoscere al Formedil, quale organismo nazionale di formazione, il ruolo fondamentale del rilancio dei piani formativi al livello nazionale, con l'obiettivo soprattutto di pervenire ad una omogeneità dell'offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le peculiari esigenze territoriali.

Tutto ciò deve avvenire nell'ottica del riconoscimento al Formedil, e territorialmente alle Scuole Edili, del ruolo fondamentale di strumento indispensabile nell'ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro, quale mezzo efficace per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Le parti convengono di potenziare sostanzialmente il ruolo svolto dai Formedil regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con l'intento soprattutto :

- di migliorare la definizione dei compiti ad esso affidati dai livelli della contrattazione sia nazionale che territoriale, anche nell'ottica di una più efficace razionalizzazione dei compiti connessi ai Formedil regionali e alle singole Scuole Edili;
- di individuare meccanismi certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed ai compiti delegati al Formedil regionale, prevedendo anche un eventuale sistema di programmazione di controlli dei bilanci degli enti da parte di società di consulenza periodicamente incaricate.

Le parti, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori otto ore annue con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole Edili, con certificazione della formazione espletata, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.

A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Fondimpresa affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.

Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalle parti sociali nell'accordo del 31 maggio 2005 in tema di organismi bilaterali, in attuazione dell'omonimo Protocollo (Allegato P del contratto 20 maggio 2004), le parti sociali convengono che:

- il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi.

## LAVORATORI MIGRANTI

Alla luce di quanto sopra detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una

previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e delle singole Scuole Edili.

Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Formedil, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:

- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.

Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 82 del ccnl, la Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.

Il Formedil dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:

- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.

#### SISTEMA BILATERALE PER LA SICUREZZA

Alla luce di quanto finora esposto e dell'importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati Paritetici territoriali e della CNCPT.

Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attribuendo un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale, armonizzando la contribuzione con quella già prevista per la CNCE e il Formedil.

In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:

- i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- il reale funzionamento di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- la congruità delle risorse spettanti a ciascun Ente sulla base del reale fabbisogno e dell'attività che il medesimo si appresta a svolgere;



- la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi.
- l'adozione da parte dei CPT dello statuto tipo così come riportato nell'Allegato del contratto collettivo del 2004, soprattutto con riferimento all'art. 11 (Bilanci dell'Ente).

Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l'attività degli enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere finalizzato al miglioramento dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.

Ad integrazione dell'art. 109 del ccnl le parti concordano inoltre di portare a definitivo compimento la totale realizzazione dell'operatività dei CPT territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l'obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei compiti agli stessi affidati, entro il 31 dicembre 2008.

Ad integrazione dell'accordo del 31 maggio 2005 ed in particolare del punto 5 sugli organismi bilaterali e dell'art. 109 del c.c.n.l. le parti sociali concordano che:

- al finanziamento dei Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 da definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole Edili la misura dell'1 %, e che comunque sia determinato sulla base di una disciplina specifica ed adeguata che tenga conto delle attività svolte e da svolgersi e delle esigenze di una struttura operativa adeguata;
- il patrimonio netto disponibile di ciascun Comitato Paritetico Territoriale, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione al medesimo.

#### SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZA DEI NUOVI IMPRENDITORI EDILI

Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento.

A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.

Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciato un apposito attestato di qualificazione.

Finalità del sistema, finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una apposita Commissione.

## ENTI BILATERALI

La centralità del ruolo svolto dalle Casse Edili su tutto il territorio nazionale, quale ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l'obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.

A tal fine e sempre nell'ottica dell'omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali concordano che tutte le Casse Edili, le Scuole Edili e i CPT appartenenti al sistema rappresentato dalla CNCE, dal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenza dell'anno di riferimento per la redazione del bilancio, provvedano all'invio dello stesso alle rispettive Commissioni Nazionali, entro 30 giorni.

Le parti concordano sull'attualità e sulla validità dei Protocolli finora sottoscritti sul tema e convergono sulla necessità di un costante monitoraggio al fine di verificarne l'applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta applicazione.

La CNCE, il Formedil, la CNCPT provvederanno ad incaricare una società di revisione dei bilanci che verifichi che gli stessi siano stati redatti sulla base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia.

La società riporterà i dati più significativi in una relazione generale che potrà essere di orientamento per le determinazioni delle parti sociali e segnalerà con immediatezza agli Enti Nazionali l'insorgere di tutte le situazioni non conformi affinché le parti possano assumere le adeguate determinazioni.

Le parti si danno atto inoltre che i compiti affidati al Comitato della Bilateralità in materia di Durc sono stati assolti e che le ulteriori competenze del Comitato medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.

## CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36 bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi essenziali.

Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa Edile del predetto tesserino.

## PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO

I temi trattati e gli obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la sottoscrizione dell'Avviso comune del 16 dicembre 2003 hanno consentito di raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro sommerso.

In tale ambito, è anche emersa l'esigenza di agire, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.

Il percorso intrapreso, sia sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso opportuni interventi che adeguino, entro i parametri europei, il sistema nazionale del costo del lavoro.

Le riduzioni dei livelli contributivi possono consentire alle imprese del settore di limitare i casi di evasione contributiva, nonché di operare correttamente in un mercato, altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del lavoro irregolare.

Accanto agli interventi di carattere agevolativo, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, è necessario continuare a predisporre alcuni interventi di carattere strutturale che comportino un'ulteriore riduzione del carico contributivo.

La riduzione del cuneo fiscale e contributivo costituisce, insieme all'aumento della produttività, uno degli elementi su cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al fine di aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore delle costruzioni.

L'Agenda concordata dalle parti sociali il 31 gennaio 2007 ha confermato quanto è stato oggetto del citato Avviso comune, ottenendo risultati fondamentali per il settore.

La risoluzione delle questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un obiettivo strategico su cui converge l'interesse delle parti sociali.

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

E' necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall'attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell'industria (1,90% - 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo essendo l'avanzo patrimoniale complessivo, sulla base dei dati forniti dall'Inps, di circa 2000 milioni di euro.

Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.

## 2) DECONTRIBUZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI

E' fondamentale decontribuire gli straordinari e i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da una parte riducendo il costo del lavoro e dall'altra recando effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.

La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:

- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.

## 3) RIDUZIONE PREMI INAIL

Occorre conseguire la parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impresa, con l'intento di pervenire all'unicità della misura del costo del lavoro.

Occorre introdurre una apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente prevista nel caso di versamento dei contributi previdenziali sulle 40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno infortunistico delle singole imprese, tale da comportare il riconoscimento in favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all'uopo stanziate dagli organismi paritetici .

## 4) REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DELLE PRESTAZIONE DI MENSA E TRASFERTA

Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell'art. 51, co. 9, del D.Lgs n. 314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:

- l'indennità di trasferta che, dal 1° gennaio 1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di □ 46,48 e □ 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all'estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;
- l'indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all'importo complessivo di lire 10.240, attuali □ 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.

ALTRI ALLEGATI

ACCORDO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2001

Addì 3 ottobre 2001, in Roma

tra

l'ANCE

e

la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil

in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 37, lettera d), punto 3 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, relativa all'adozione del modello unico di denuncia delle contribuzioni e degli accantonamenti alle Casse Edili;

visto lo schema di tale modello predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ( CNCE ) sulla base del mandato contenuto nell'art. 37 del c.c.n.l. citato

si conviene quanto segue

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le Casse Edili sono tenute ad adottare l'allegato modello di denuncia.
2. Con la stessa decorrenza gli adempimenti delle imprese di denuncia e versamento alle Casse dovranno avere periodicità mensile.
3. Le parti demandano alla CNCE di fornire le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente accordo e per verificare la sua attuazione in sede territoriale.

Su quanto previsto nel presente paragrafo la CNCE riferirà alle parti sottoscritte entro il 30 novembre 2002.

Letto, confermato e sottoscritto

**MODELLO ALLEGATO**

## ACCORDO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2001

Addì 3 ottobre 2001, in Roma

t r a

ANCE,

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili 29 gennaio 2000 stipulato da Ance, Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15 giugno 2000 stipulato da Anaepa – Confartigianato, Anse-Assoedili-CNA, FIAE-CASA e CLAAI.

e di quanto stabilito dall'accordo costitutivo del "Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini – Prevedi" del 9 aprile 2001 come modificato dall'accordo del 3 ottobre 2001

### SI CONVIENE

- 1) che il contributo una tantum previsto dall'art. 17 dell'Atto costitutivo di 4.000 lire, pari a 2,07 euro, per ciascun dipendente in forza al 18 aprile 2001 sarà versato secondo la seguente procedura.

La Cassa Edile invia un modulo a ciascuna impresa contenente l'indicazione del numero degli operai oggetto della denuncia relativa al mese di aprile 2001.

L'impresa verifica i dati ivi riportati confermando o indicando l'eventuale diverso numero degli operai iscritti alla data del 18 aprile 2001, aggiunge l'indicazione del numero degli impiegati in forza alla stessa data e restituisce alla Cassa Edile il modulo.

L'obbligo di cui ai commi precedenti è assolto dall'impresa attraverso la Cassa Edile che vi provvede utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima.

La Cassa Edile provvede entro il 31 dicembre 2001 all'invio al Fondo delle somme assunte a proprio carico secondo le modalità che saranno stabilite dalle parti sottoscritte.

- 2) Resta fermo quanto previsto dall'art. 17 sopra richiamato, in base al quale, a seguito dell'adesione al Fondo, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a 8.000 lire (4,13 euro).

L'obbligo dei lavoratori (operai e impiegati) è assolto dalla Cassa Edile utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima.

La Cassa Edile provvede mensilmente ad inviare al Fondo le somme assunte a proprio carico nel mese precedente.

- 3) La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili trasmetterà il presente accordo alle Casse Edili per il puntuale adempimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

## ACCORDO NAZIONALE 2 OTTOBRE 2002

Addì 2 ottobre 2002, in Roma

t r a

ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

- visto l'articolo 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese industriali edili ed affini 29 gennaio 2000;

- visto l'articolo 91 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15 giugno 2000;
- visti gli accordi nazionali intercorsi tra le parti in tema di previdenza complementare;
- visto l'art. 11 dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – Prevedi;
- considerato che alle Casse Edili sono demandate funzioni amministrative, organizzative e di controllo nella gestione di istituti contrattuali;
- tenuto conto dell'interesse delle imprese e dei lavoratori;
- considerato che il Prevedi dovrà provvedere alla scelta della banca depositaria e del gestore amministrativo;
- ritenuto opportuno utilizzare le Casse Edili per agevolare gli adempimenti dei lavoratori e delle imprese nei confronti della banca depositaria e del gestore amministrativo;
- preso atto della normativa in vigore in tema di fondi pensione,

si concorda quanto segue:

Le Casse Edili costituite dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte

- concorreranno a promuovere il Fondo Prevedi presso le imprese ed i lavoratori;
- provvederanno alla raccolta delle adesioni dei lavoratori al Fondo medesimo;
- provvederanno altresì alla raccolta dei contributi di cui al citato art. 11 dell'accordo istitutivo del Fondo Prevedi;
- terranno i rapporti con la banca depositaria e con il gestore amministrativo secondo le indicazioni e le modalità che saranno disciplinate con successivo accordo.

Il Fondo Prevedi provvederà alla stipula degli atti necessari a definire i rapporti con ciascuna Cassa Edile, sulla base di quanto stabilito dalle parti nazionali costituenti.

Letto, confermato e sottoscritto



## ACCORDO NAZIONALE 15 GENNAIO 2003

Addì 15 gennaio 2003, in Roma

t r a

ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15 giugno 2000;

visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – PREVEDI;

si conviene quanto segue

in ordine alle procedure di utilizzo delle Casse Edili nell'attività del Fondo Prevedi.

1. L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza).  
L'azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.

2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:
- il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa Edile di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;
  - il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse Edili.
3. Le Casse Edili svolgeranno le seguenti attività:

3.1. promozione del Fondo PREVEDI

- distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da PREVEDI;

3.2. acquisizione e verifica anagrafiche

- raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori.  
Le schede perverranno alla Cassa Edile in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa.  
Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura della stessa.  
Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa Edile, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);
- registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi.  
La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa Edile.  
L'aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;
- accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.  
In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;
- trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;
- invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.

3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi

- acquisizione provvisoria dei contributi a PREVEDI;
- acquisizione e controllo delle distinte contributive.  
Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati.
- verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo.  
Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);
- trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

- contributo del lavoratore
  - contributo dell'impresa
  - TFR
  - contributo volontario;
  - trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
    - contributo del lavoratore
    - contributo dell'impresa
    - TFR
    - contributo volontario;
  - segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;
  - segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre.  
Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;
  - in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.
4. Le Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse.
  5. Le Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo.
  6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse Edili il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

## ACCORDO NAZIONALE 10 SETTEMBRE 2003

Addì, 10 settembre 2003 in Roma

tra

ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- premesso che il ruolo delle Casse Edili e le procedure di utilizzo delle stesse nell'attività del Fondo Prevedi sono stati concordati tra le parti sottoscritte con l'accordo del 15 gennaio 2003;
- premesso che le attività demandate alle Casse Edili in merito sono state oggetto di apposite verifiche attraverso incontri con il Gestore amministrativo;

Le parti sociali sottoscritte impegnano le Casse Edili ad esplicitare la loro attività per il Fondo Prevedi secondo le disposizioni previste dalla Convenzione stipulata con il Gestore Amministrativo Previet, in particolare per quanto concerne il documento relativo agli standards tecnici e organizzativi dettagliati nell'apposito documento allegato alla convenzione medesima.

## ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004

Addì 24 novembre 2004, Roma

tra

ANCE, Associazione nazionale costruttori edili

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI  
e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL

si conviene quanto segue

1. In attuazione di quanto previsto dall'allegato 26 all'accordo nazionale del 20 maggio 2004 e dall'allegato E all'accordo nazionale 1° ottobre 2004, le Casse Edili sono obbligate ad inviare alla CNCE, secondo i tempi, le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dalla Commissione stessa, tutte le informazioni necessarie ad alimentare la Banca dati nazionale delle imprese irregolari.
2. L'invio telematico delle denunce mensili deve essere effettuato attraverso il Modulo Unico Telematico (MUT) che verrà predisposto dalla CNCE alla quale è demandato di programmare il coordinamento della progressiva adesione delle Casse che dovrà essere completata entro il 30 settembre 2005.

Letto, confermato e sottoscritto

## ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004

Addì 24 novembre 2004 in Roma

ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- visto il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 sul sistema delle Casse Edili;

concordano che, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2004, le Organizzazioni sottoscritte stabiliscono una contribuzione annuale a carico delle Casse Edili a favore della CNCE pari allo 0,02% della retribuzione imponibile applicata dalla Cassa Edile.

Letto confermato e sottoscritto

ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004

Addì 24 novembre 2004, in Roma

ANCE

ANA-EPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

considerato quanto previsto dal punto 3) dell'accordo nazionale 21 Luglio 2004 con il quale è stata istituita una contribuzione straordinaria a carico delle Casse Edili per il finanziamento delle attività promozionali del Fondo Prevedi pari a 250.000 euro.

impegnano ciascuna Cassa Edile a:

1. determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
2. versare l'importo, così come determinato al punto 1), entro il 31 gennaio 2005 sul conto corrente n. 000010102202 acceso presso la UNICREDIT BANCA intestato al Fondo Prevedi CIN:B, ABI:02008, CAB:03224;
3. inviare al Fondo Prevedi, entro il 31 gennaio 2005, le evidenze contabili di bilancio da cui risulti l'ammontare della massa salari su cui è stato calcolato l'importo.

Letto, confermato e sottoscritto.

## ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004

Addì 24 novembre 2004, Roma

tra

ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL,

- in attuazione dell'accordo nazionale 21 luglio 2004;
- esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;

esprimono il loro consenso sulle allegate modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi).

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

### MODIFICHE ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI (PREVEDI)

#### 1. Modalità di adesione

Art. 7 (Modalità di adesione), co. 1	"I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda, contenente l'impegno ad effettuare i versamenti
--------------------------------------	--

	<p>contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.</p> <p>La domanda di adesione contiene delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.”</p>
Art. 7 (Modalità di adesione), co. 2	<p>“Il lavoratore, superato il periodo di prova, può associarsi al Fondo utilizzando il modulo di adesione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite della competente Cassa Edile, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 124/93. I citati obblighi contributivi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all'azienda dell'adesione del lavoratore.</p> <p>L'adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell'aderente dall'impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto.”</p>
Art. 14 (Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni), co. 1 lett. f	<p>“predisporre il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP”.</p>

## 2. Quota di iscrizione

art. 7 (Modalità di adesione), co. 5	<p>“All'atto dell'adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle Fonti Istitutive quale quota di iscrizione “una tantum” tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti. L'ammontare di tale quota è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l'esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio”.</p>
--------------------------------------	---

## 3. Quota associativa

Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni)co. 1, lett. a)	<p>“Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto”.</p>
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1,	[abrogato]



lett. i)	
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1 lett. j), k), l), m)	<p>i) “modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione”</p> <p>j) “scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo”</p> <p>k) “scelta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile”</p> <p>l) “ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione”.</p>
Art. 12(Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 1	“Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) h) del presente Statuto, ...”
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 2	“Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere g) e i) del presente Statuto, ...”
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 3	“Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lett. j) del presente Statuto, ...”
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 5	<p>“Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) h) ...</p> <p>Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1, lett. d) g) i) j) ...”</p>
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) co. 1, lett. O	“Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l’importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l’anno di riferimento”.
Art. 30 (spese) co. 3, lett. b	“di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa”.

#### 4. Comitato esecutivo

art. 1 (Fonti istitutive e forma giuridica), co. 3	“Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti Elettorali che ne fanno parte integrante e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo”.
Art. 8 (Organi associativi), co. 1	<p>“Sono organi del Fondo:</p> <p>a) Assemblea dei Delegati;</p> <p>b) Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) Presidente e Vice Presidente;</p> <p>d) Collegio dei Revisori Contabili;</p> <p>e) Comitato Esecutivo”</p>
Art. 10 (attribuzioni dell’Assemblea), co. 1, lett.	“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,

c	su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso”.
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) co. 1, lett. Z	“Elegge i membri del Comitato Esecutivo su proposta della Presidenza del Fondo”.
Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice Presidente) co. 3, lett. b e i)	<p>“Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:</p> <p>...</p> <p>b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;</p> <p>...</p> <p>i) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo”</p>
Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice Presidente) co. 6 [nuova introduzione]	Il Presidente e il Vice Presidente propongono al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Esecutivo a cui possono attribuire, peraltro, specifici incarichi di lavoro.
Art. 21 bis Comitato Esecutivo [nuova introduzione]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) “Il Comitato Esecutivo, organismo ristretto preposto alla cura della efficienza operativa del Fondo, è composto da sei componenti, tra cui il Presidente e Vice Presidente del Fondo e quattro consiglieri di amministrazione;</li> <li>2) Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Presidenza. La scelta dei quattro consiglieri deve essere effettuata in modo che siano rappresentate in uguale misura sia le parti imprenditoriali che le parti sindacali nel rispetto del principio di pariteticità.</li> <li>3) Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni esplicitamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e gli incarichi di lavoro esplicitamente assegnati dal Presidente e dal Vice Presidente;</li> <li>4) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione recante l'ordine del giorno della riunione inviata per posta, fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione stessa;</li> <li>5) Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e decide a maggioranza dei presenti.</li> <li>6) Il Comitato Esecutivo decade con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione”.</li> </ol>

## 5. Riduzione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), co. 1	“Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori”.
--	---

## 6. Diritti di voto in assemblea

Art. 9 (Composizione dell'Assemblea dei delegati), co. 6	“Il Delegato può farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato. ... Lo stesso delegato non può essere portatore di più di due deleghe”.
--	--

## 7. Convocazione dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea dei delegati), co. 2	“Qualora, ..., sussistano ragioni di urgenza la convocazione, ... può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica...”
Articolo 15 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), co. 2	“Qualora, ..., sussistano ragioni di urgenza la convocazione, ... può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica...”

## 8. Attribuzioni del Collegio dei Revisori

Art. 20 (Il Collegio dei revisori contabili: attribuzioni), co. 1	“Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile. In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio”.
---	---

## 9. Contribuzione

Art. 22 (Contribuzione), co. 2	“L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al datore di lavoro dell'adesione del lavoratore ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente Statuto.  Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7 giorni
--------------------------------	---

	consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione”.
--	---

## 10. Anticipazioni

Art. 24 (Anticipazioni), co. 1	L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'iscritto può inoltre conseguire un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 53 del 08/03/2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001. In tutti i casi di anticipazione, l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione ...
--------------------------------	--

### ACCORDO NAZIONALE 24 NOVEMBRE 2004

Addì 24 novembre 2004, Roma

tra

ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL,

concordano di studiare un dispositivo statutario di Prevedi che consenta ai lavoratori iscritti alle Casse Edili di far trattenere la quota a loro carico dagli accantonamenti a loro favore

effettuati presso la stessa per essere versata al Fondo sulla base di modalità contestualmente stabilite.

Letto, confermato e sottoscritto.

## ACCORDO NAZIONALE 21 LUGLIO 2004

Addì, 21 luglio 2004, in Roma

ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

1. considerato che alla scadenza prevista per il 12 maggio 2004 non è stato raggiunto il numero minimo di 35.000 aderenti al Fondo Prevedi,  
concordano sulla necessità di chiedere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) l'abbassamento del minimo di aderenti a 20.000 unità e la proroga al 31 luglio 2005 del termine per il raggiungimento del predetto numero minimo.
2. concordano altresì sulla necessità di modificare lo Statuto del Fondo Prevedi per le seguenti materie:
  - quota associativa;
  - quota di iscrizione;
  - procedure di adesione del lavoratore che garantiscano la stabilità delle medesime;
  - Consiglio di Amministrazione - composizione;
  - Comitato esecutivo;
  - Consiglio di amministrazione, Assemblea dei delegati, Comitato Esecutivo - modalità di convocazione;
  - diritto di voto in assemblea - deleghe;
  - anticipazioni.
3. concordano per il finanziamento delle attività promozionali del Fondo Prevedi di istituire una contribuzione straordinaria complessiva di 250.000 □ a carico delle Casse Edili.

La ripartizione tra le Casse della somma predetta, i tempi e le modalità di versamento saranno precisati dalle parti sottoscritte.

Letto, firmato e sottoscritto

## ACCORDO NAZIONALE 2 MARZO 2005

Addì 2 marzo 2005, Roma

tra

ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL,

- in attuazione dell'accordo nazionale 21 luglio 2004;
- esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;
- visto l'accordo del 24 novembre 2004;

esprimono il loro consenso sulla modifica dell'articolo 22 comma 1 dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi) mediante l'inserimento del seguente secondo capoverso:

"Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti Istitutive di cui all'Art. 1 può deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima."

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

## ACCORDO NAZIONALE 31 MAGGIO 2005

Addì 31 maggio 2005, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fen.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

A) In attuazione del punto 2) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004

si conviene

che il Protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili sarà definito entro il 30 settembre 2005.

A tal fine la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) provvederà ad avviare una indagine ricognitiva presso le Casse Edili sulle prestazioni attualmente in essere.

La CNCE fornirà alle parti sottoscritte i risultati dell'indagine entro il 31 luglio 2005.

Il Protocollo sarà corredato dalla necessaria regolamentazione e sarà portato a conoscenza di tutte le Casse Edili i cui Comitati di Gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.

Si conferma che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 37 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.

Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, le parti territoriali debbono adeguare le proprie regolamentazioni a quanto contenuto nel Protocollo medesimo.

B) In attuazione del punto 3) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il quale stabilisce che:

- le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore per riportare l'ammontare del patrimonio netto entro misure definite dalle parti nazionali;
- considerato inoltre che le nuove aliquote devono essere stabilite in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate entro tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

si conviene che

1. in via transitoria il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare il 3% dell'imponibile salariale annuo;
2. la riserva della gestione dell'ape ordinaria non può superare il 2% dell'imponibile salariale annuo;
3. le riserve relative agli oneri mutualizzati non possono superare lo 0,5% dell'imponibile salariale annuo;
4. il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi;
5. le parti si riservano altresì di fornire le indicazioni relative ai Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, in relazione all'analisi dei bilanci degli stessi;
6. le parti sottoscritte convengono di affidare alla Società Consulaudit un incarico di consulenza affinché, entro 60 giorni dal presente accordo, proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
7. le parti sottoscritte provvederanno, entro i successivi 60 giorni, a stipulare un apposito accordo che determini, per ogni circoscrizione territoriale, le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze, che dovranno essere recepite, entro 90 giorni, con accordo locale, per riportare le riserve nell'ambito sopra individuato;
8. le parti si impegnano entro un anno dall'applicazione delle nuove aliquote contributive a ridefinire le percentuali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, in relazione alle indicazioni tecniche fornite dalla Società di cui al punto 6).

C) In attuazione di quanto previsto all'allegato 30 del verbale di accordo 20 maggio 2004



si conviene

la costituzione di una apposita Commissione paritetica nazionale che esaminerà e definirà la materia dell'assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione ha il compito di predisporre entro il 30 settembre 2005

- una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica e diaria;
- una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.

Si conferma che la Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 37.

- D) Nel caso di non ottemperanza delle parti territoriali entro 60 giorni dalle scadenze previste alle lettere A) e B), le parti nazionali si surrogano, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni conformi a quanto concordato a livello nazionale agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese.

Letto, confermato e sottoscritto.



ACCORDO NAZIONALE 4 DICEMBRE 2008

Addì 4 dicembre 2008, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL,

visto quanto disposto dall'allegato 33 al verbale di accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini in merito alle prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

in considerazione della necessità di armonizzare la gestione dell'istituto in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio;

si concorda di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali.

Eventuali accordi dovranno essere inviati alle parti nazionali sottoscritte per la verifica della loro compatibilità con quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

## ACCORDO NAZIONALE 14 DICEMBRE 2000

Addì 14 dicembre 2000, in Roma

tra

ANCE,

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI,

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

si concorda quanto segue

- 1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (EDR), dall'indennità territoriale di settore (ITS) e dall'elemento economico territoriale (EET).
- 2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

- 3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale da stipularsi entro il 28 febbraio 2001, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

- 4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.
- 5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.
- 6) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
- 7) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

Letto, confermato e sottoscritto

(OMISSIS)

## ACCORDO NAZIONALE 23 DICEMBRE 2008

Addì 23 dicembre 2008, in Roma

t r a

ANCE

ANAEPÀ-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI  
e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA -CGIL,

in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

visto quanto contenuto al punto 5 dell'accordo nazionale del 14 dicembre 2000

si conviene quanto segue

A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili che ne curerà la trasmissione alle Casse Edili.

Letto, confermato e sottoscritto

## TABELLA

ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI  
(VALORI ORARI)

OPERAI	TOTALE
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello	8,77
Operaio specializzato	8,38
Operaio qualificato	7,75
Operaio comune	7,12
2. Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	6,21
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	5,80

